

Allegato 1

Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008

La comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 30/2008, da parte dei soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, ha luogo secondo i contenuti definiti dalla *Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008*, costituente l'allegato 6 al "*Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020*" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 - 7279.

La compilazione e la trasmissione della scheda hanno la finalità di ottemperare all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9 della l.r. 30/2008 ed i dati potranno essere valutati e considerati nell'ambito delle attività di mappatura regionale della presenza di amianto.

La scheda non è finalizzata alla segnalazione di esposti, la cui procedura è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 40-5094 del 18 dicembre 2012.

Compilazione della scheda: la scheda deve essere compilata dal proprietario del manufatto o, in alternativa, da un soggetto pubblico o privato individuato dal proprietario.

Trasmissione della scheda: la trasmissione della scheda è effettuata da parte del proprietario o del sostituto delegato dal proprietario. Non è accettata la trasmissione da parte di soggetti diversi da quelli sopra citati.

Nel caso di trasmissione della scheda in formato cartaceo dovrà essere allegata copia della carta d'identità del proprietario.

La trasmissione della scheda va fatta all'ASL competente per territorio secondo una delle due modalità:

- mediante modalità informatica;
- mediante posta ordinaria.

Trasmissione della scheda mediante modalità informatica

In questo caso occorre:

1. accedere al sito web della Regione Piemonte alla sezione tematica "Ambiente" e scaricare il file "*Scheda art 9 LR 30_2008.pdf*" in formato .pdf editabile;
2. compilare i campi del file "*Scheda art 9 LR 30_2008.pdf*";
3. trasmettere il documento "*Scheda art 9 LR 30_2008.pdf*" compilato e gli eventuali allegati secondo una delle seguenti modalità alternative ammesse dal Codice per l'amministrazione digitale (articolo 65 del dl.lgs. 82/2005) :
 - a) via Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della propria ASL competente per territorio. In tale caso non occorre apporre la firma al fondo della pagina 1 della scheda. Nel caso di invio via PEC, la scheda deve essere trasmessa per conoscenza anche ad Arpa Piemonte;
 - b) trasmissione in allegato da casella e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica scheda-amianto@regione.piemonte.it, qualora la scheda risulti sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
 - c) trasmissione in allegato da casella e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica scheda-amianto@regione.piemonte.it, a seguito di processo di scansione della scheda sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (istanze e comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000).

Per gli invii di cui alle lettere b) e c) la Regione provvederà all'inoltro della scheda all'ASL e ad Arpa Piemonte ed all'invio di una mail di conferma dell'avvenuta ricezione.

L'invio della comunicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni dovrà avere luogo in una delle modalità previste dall'articolo 47 del d.lgs. 82/2005, ovvero:

- 1) invio da casella e-mail non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato siano muniti di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- 2) invio da caselle e-mail non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato, siano provvisti di segnatura di protocollo, ai sensi dell'art.55 del DPR 445/2000, art.20 del D.P.C.M. 03/12/2013 – (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi

Allegato 1 - Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008

degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005);

3) invio da PEC, il cui indirizzo sia stato pubblicato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Trasmissione della scheda mediante posta ordinaria (solo per privati)

Nel caso in cui si intenda assolvere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 della L.R. 30/2008 tramite posta ordinaria, occorre compilare e trasmettere la scheda all'indirizzo della ASL competente per territorio.

In tal caso occorre apporre la firma autografa al fondo della pagina 1 della scheda e allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore.